



COMUNE DI CAINO

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER
LO SVOLGIMENTO
DELLE SAGRE**

Approvato con D.C. N. 41 del 21.12.2016

Indice degli articoli

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Calendario delle Sagre

Art. 3 Modifiche al calendario regionale delle fiere e delle sagre

Art. 4 Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività e durata delle sagre

Art. 5 Procedure per lo svolgimento delle sagre

Art. 6 Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

Art. 7 Zone di svolgimento delle sagre

Art. 8 Orario massimo di svolgimento dell'attività

Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e dalla d.g.r. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale, intese quali manifestazioni temporanee comunque denominate, finalizzate alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva.

Art. 2

Calendario delle Sagre

1. E' istituito il calendario delle Sagre, che si svolgeranno nel territorio comunale nell'anno seguente. Detto calendario viene predisposto dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) ed approvato dalla Giunta Comunale entro il termine dei 30 novembre di ogni anno.

2. Per la predisposizione dell'elenco delle sagre, viene stabilita la data del 31 ottobre di ogni anno, entro la quale gli organizzatori della manifestazione devono presentare al protocollo l'istanza per lo svolgimento della manifestazione. Laddove la manifestazione coinvolga il territorio di più comuni, l'organizzatore dovrà presentare l'istanza ad uno dei Comuni, avendo cura di rispettare il termine previsto dal relativo regolamento. Il Comune adito assumerà il ruolo di capofila per l'espletamento delle pratiche amministrative.

3. L'istanza dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di Impresa o Associazione, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e relativi contatti (email / telefono);
- c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;

- d) denominazione, ubicazione, giorni ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) programma di massima della manifestazione;
- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

Tale istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria;

4. Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine:

- a) sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- b) forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione);
- c) anni di svolgimento della sagra;
- d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

5. Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.

6. Il Comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre entro il 30 novembre di ogni anno e lo approva con delibera di Giunta comunale.
7. L'elenco annuale, di cui all'art. 2 del presente regolamento, dovrà essere caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.
8. Qualora nell'ambito della sagra siano previsti eventi manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/ autorizzazione/scia, le relative istanze andranno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso dovranno essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra o, comunque, entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.
9. Sono inserite nell'elenco anche le Sagre organizzate direttamente dal Comune (Notte Bianca, ecc.).

Art. 3

Modifiche al calendario regionale delle fiere e delle sagre

1. L'elenco delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal Comune.
2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
3. L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa per casi del tutto eccezionali dalla Giunta Comunale, sentite le Associazioni di cui all'art. 19 della legge regionale n. 6/2010.
4. Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

Art. 4

Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività e durata delle sagre

1. Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:

- servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
- - aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

2. La durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in 7 giorni consecutivi. Tra una manifestazione e la successiva dovrà intercorrere un intervallo di almeno 3 giorni. Ciascun soggetto promotore potrà organizzare un massimo di n. 3 manifestazioni, ad eccezione degli enti istituzionali.

Art. 5

Procedure per lo svolgimento delle sagre

1. L'inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla nè sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa. Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento.

2. Per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico è necessario l'ottenimento della relativa concessione o, in caso di patrocinio da parte del Comune, di esenzione.

3. Per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della sagra, il

responsabile dell'organizzazione dovrà presentare apposita SCIA di somministrazione temporanea di alimenti e bevande. L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienico-sanitarie. Per gli aspetti igienico-sanitari, il Suap trasmette immediatamente all'ATS la Scia di somministrazione presentata.

4. Per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del Tulp, andrà presentata apposita SCIA (per trattenimenti di un giorno che si concludono entro le ore 24,00 e determinano un afflusso di persone inferiore a 200) o domanda di autorizzazione. Per lo svolgimento di altre iniziative quali l'installazione di attrazione di spettacolo viaggiante, lo svolgimento di competizioni sportive, ecc., andrà presentata apposita istanza ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione.

5. Lo svolgimento di altre attività non soggette a specifica autorizzazione o SCIA devono comunque essere comunicate al Comune.

6. In caso di rilascio di autorizzazioni la relativa domanda dovrà pervenire agli uffici comunali competenti almeno 20 giorni prima dell'inizio della sagra.

Art. 6

Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

1. Durante lo svolgimento delle sagre, il Comune potrà concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.

2. Il Comune potrà altresì concedere, previa apposita richiesta, che una parte della superficie utilizzata per la sagra, e comunque non superiore al 10%, sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti con preferenza per quelli che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale. L'utilizzo di una quota eccedente il 10% sarà assentibile previo accordo tra l'Amministrazione Comunale e gli organizzatori.

Art. 7

Zone di svolgimento delle sagre

1. Per motivi di rilevante interesse pubblico, di sicurezza e vincoli urbanistici, viene autorizzato lo svolgimento delle sagre esclusivamente nelle seguenti zone:

- Piazza Trieste;
- Via Nazionale (loc. Passo) dal n.11 al n. 36;
- Via Don Gino Pirlo dal n. 5 fino incrocio via Villa Sera;
- Via San Rocco dal n. 45 fino all'incrocio con Via Grignole;
- Villaggio Amicizia Via Villa Mattina dal n. 90 al n. 100;
- Parcheggio Zona artigianale /industriale via Follo;
- Parcheggio Municipio Via Villa Mattina.
- Villaggio San Giuseppe

Art. 8

Orario massimo di svolgimento dell'attività

1. Durante lo svolgimento di una sagra, andranno rispettate le seguenti condizioni:

- cessare alle ore 24 (ventiquattro) il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni;
- attenuare il volume di altoparlanti o dell'orchestra dopo le ore 23 (ventitre);
- gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti dovranno essere tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e curare che vengano evitati disturbi al riposo e ai vicini;

2. L'amministrazione comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

3. L'orario di chiusura della manifestazione deve avvenire, di norma, entro le ore 1.00.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore unitamente alla deliberazione che lo approva.